



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARE

Protocollo n. 0007640 del 21/04/2015

Provvedimento di revoca dell'autorizzazione dell'Unità Territoriale Regione Sicilia della società Sidel S.p.A. ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzino o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'art.1 del Regolamento n. 834/2007.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che attribuisce le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 "Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91" e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 "Recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 "Recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico", in particolare gli articoli 3 e 4;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354 “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 “Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del D.P.C.M n. 105 del 27/02/2013;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazione in legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ha stabilito che le attività svolte dagli organismi operanti in regime di proroga, ai sensi dell’art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra i quali il Comitato di valutazione degli organismi di controllo del settore agricoltura biologica, previsto dall’art. 2, comma 1, del D.lgs n. 220/1995, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle Amministrazioni dell’ambito delle quali operano;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 relativo al sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012 n. 10071 “Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione” e in particolare l’articolo 1 che prevede l’obbligo all’assoggettamento ad un unico Organismo di controllo;

Visto il decreto n. 20856 del 24 settembre 2009, con il quale Sidel S.p.A. è stata autorizzata ad effettuare l’attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all’art.1 comma 2 del Regolamento n. 834/2007;

Vista la nota prot. n. 1649 del 5 febbraio 2015 della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari dell’ICQRF, con la quale sono stati comunicati alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore

ed all'Organismo di controllo Sidel S.p.A. gli esiti dell'attività di vigilanza effettuata nel corso dell'anno 2014, evidenziando le seguenti non conformità:

1. mancato rispetto delle tempistiche prevista per l'inserimento in protocollo;
2. mancata evidenza di come è verificata, nei moduli formativi a distanza, la partecipazione degli ispettori e corrispondenza con gli obiettivi di formazione previsti;
3. carenza nella gestione di documenti e dati (misure, Documenti Giustificativi, dati di ispezione, dati di notifica, PAP, ecc..) anche di tipo informatizzato;
4. carenze/omissioni nell'applicazione delle procedure di controllo e/o altri documenti organizzativi con ricadute sulle certificazioni di conformità;
5. carenze del tecnico ispettore nell'attività ispettiva e nella compilazione/gestione dei verbali ispettivi;
6. carenze/omissioni nell'applicazione delle procedure di controllo e/o altri documenti organizzativi con ricadute sulle certificazioni di conformità.

Vista la comunicazione n. 4087 del 2 marzo 2015, della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, di avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'autorizzazione dell'Unità territoriale Regione Sicilia dell'Organismo di controllo Sidel S.p.A, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;

Vista la nota n. 15/001372/00U del 27 marzo 2014 con la quale l'Organismo di controllo Sidel S.p.A. ha presentato memorie difensive, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241/90, nell'ambito del procedimento amministrativo di revoca dell'autorizzazione dell'Unità territoriale della Regione Sicilia;

Vista la nota n. 6483 del 2 aprile 2015 della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, con la quale, a seguito delle memorie difensive presentate da Sidel S.p.A., ha comunicato il nuovo termine di conclusione del procedimento amministrativo, fissandolo al 30° giorno dalla data di ricezione delle memorie del predetto Organismo di controllo;

Esaminate le memorie prodotte da Sidel S.p.A.;

Considerato che dall'esame della documentazione in possesso dell'Ufficio VICO I della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore è stata riscontrata una carenza nei controlli effettuati dall'Unità territoriale della Regione Sicilia di Sidel S.p.A., nonché una carenza nella valutazione delle attività dei tecnici ispettori della struttura da parte del responsabile dell'Unità stessa;

Considerato che, carenze ed omissioni hanno riguardato la corretta applicazione delle procedure di controllo da parte dell'Unità territoriale siciliana, facendo venire meno, di fatto, il requisito di oggettività e indipendenza dei controlli sugli operatori biologici sottoposti a controllo da parte della Struttura Siciliana;

Considerato che l'art. 27, punto 9, lettera d), del Regolamento (CE) n. 834/2007, stabilisce che l'autorità competente revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle

lettere a) e b) o non rispetta più i criteri indicati nei punti 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14 del medesimo articolo;

Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 prevede che l'autorizzazione ad un organismo di controllo possa essere revocata qualora lo stesso non sia più in possesso dei requisiti sulla base dei quali l'autorizzazione è stata concessa ed, in particolare, che il comma 4 del predetto articolo prevede che la revoca può riguardare una sola delle strutture, sempre che l'organismo di controllo risulti ancora in possesso di tutti i requisiti richiesti con riferimento alle restanti strutture;

Considerato che l'art. 3 del succitato Decreto n. 20856 del 24 settembre 2009 prevede la revoca dell'autorizzazione, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti previsti e in caso di violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali;

Ritenuto che l'Unità territoriale Regione Sicilia di SIDEL SPA non presenti allo stato i requisiti di affidabilità ed efficacia del sistema di controllo necessari per il mantenimento del provvedimento autorizzatorio;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo e della certificazione delle produzioni agroalimentari biologiche degli operatori sottoposti al controllo del suddetto Organismo di controllo;

D E C R E T A

Articolo 1

E' revocata l'autorizzazione dell'Unità territoriale Regione Sicilia dell'Organismo di controllo Sidel S.p.A., sita a Palermo in via Giovanni Bonanno n. 73, ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzino o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'art.1 del Regolamento n. 834/2007.

Articolo 2

Sidel S.p.A. può continuare a svolgere l'attività di controllo sugli operatori precedentemente controllati dall'Unità territoriale Regione Sicilia, avvalendosi delle altre strutture territoriali in cui è articolata ed utilizzando il personale in forza alle medesime.

L'individuazione delle strutture territoriali di cui al comma precedente deve essere comunicata all'Ufficio VICO I della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore entro 5 giorni dalla notifica, a mezzo Posta elettronica certificata, del presente decreto.

L'Unità territoriale della Sicilia di SIDEL SPA deve consegnare, se in possesso, tutti i fascicoli pertinenti gli operatori controllati alla/e unità territoriali di cui al comma 1, entro 10 giorni dalla notifica, a mezzo Posta elettronica certificata, del presente decreto.

Articolo 3

L'organismo di controllo Sidel S.p.A. dovrà provvedere a modificare, entro 20 giorni dalla notifica, a mezzo Posta elettronica certificata, del presente decreto, la documentazione di sistema adeguandola alle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e trasmettendola all'ufficio VICO I per la valutazione.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 21 aprile 2015

f.to Il Direttore Generale
Dr. Roberto Tomasello